

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 03.10.2017

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE DI RISCOSSIONE  
COATTIVA TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE - APPROVAZIONE  
RELAZIONE AI SENSI D.L. 179/2012.**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il comma 2 dell'art. 2 del citato D.L. n. 193/2016, come modificato dall'art. 35 del D.L. n.50/2017, il quale stabilisce che: "a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26.02.1999, n. 46, delle società da esse partecipate",

CONSIDERATO che il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate (tributarie e/o patrimoniali) utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al DPR. n. 602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al RD n. 639 del 1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997;

DATO ATTO che l'Ente non ha a propria disposizione sufficienti risorse umane, strumentali ed economiche per procedere all'esercizio della riscossione coattiva, attraverso i propri uffici;

CONSIDERATO, altresì, che la riscossione coattiva a mezzo ruolo non ha conseguito risultati ottimali in considerazione della bassa percentuale di riscossione mediamente pari al 9% per i carichi relativi al triennio 2014-2016 come evidenziato nel seguente prospetto:

Annualità	Totale carico iscritto a ruolo	% riscossione reale
2014	38.672,73	9,00%
2015	53.679,14	14,00%
2016	26.462,00	4,00%
	<i>Media triennio</i>	<i>9,00%</i>

RITENUTO pertanto di affidare la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente ad uno dei soggetti di cui all'art. 53 comma 1 del D.Lgs 446/97 iscritto presso il Ministero delle Finanze in considerazione dell'atteso miglioramento della percentuale di riscossione dovuta sia alla maggior celerità delle fasi esecutive (percentuale di riscossione attesa media del 40%);

ATTESO che, in ottemperanza al comma 20 dell'art. 34 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012, è stata predisposta la relazione ivi prescritta con riferimento all'affidamento del servizio, in quanto trattasi di servizio pubblico di rilevanza economica, al fine di dar conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e per definire inoltre i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

VISTA la relazione allegata sub a) alla presente proposta di deliberazione;

VISTO il Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145, ed in particolare l'art. 13 comma 25-bis, secondo cui la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti per la forma di affidamento prescelta di cui al punto precedente deve essere inviata all'Osservatorio per i Servizi

Pubblici Locali istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata [osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it);

VISTO che la proposta della presente deliberazione necessita del parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, secondo quanto prescritto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D.Lgs 267/2000;

ACQUISITI i pareri del responsabile del servizio interessato e di ragioneria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità;

**CONSIGLIERE BOSCHELLO.** Per le motivazioni di prima, il mio voto sarà di astensione.

CON voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Boschello – Callegaro – Filogamo), su n. 15 consiglieri presenti e n. 12 votanti, espressi per alzata di mano, riconosciuti con l'assistenza degli scrutatori e proclamati dal Presidente,

### **d e l i b e r a**

- 1) di procedere all'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate dell'Ente ad uno dei soggetti iscritto presso l'Albo tenuto dal Ministero delle Finanze di cui all'art. 53 comma 1 del decreto legislativo n. 446/1997;
- 2) di affidare il servizio in oggetto secondo le modalità di cui all'art. 52 comma 5<sup>^</sup> del decreto legislativo n. 446/1997;
- 3) di approvare la relazione di cui in allegato e di trasmetterla all'osservatorio per i Servizi Pubblici Locali presso il Ministero per lo Sviluppo Economico a mezzo Pec.

# Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)

## INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI VIGODARZERE
Ente affidante	COMUNE DI VIGODARZERE (PADOVA)
Tipo di affidamento	CONCESSIONE DI SERVIZIO
Modalità di affidamento	AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA (procedura negoziata preceduta da avviso di indagine di mercato ex. Art. 36 D.Lgs. 50/2016)
Durata del contratto	3 ANNI
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	NUOVO AFFIDAMENTO
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	COMUNE DI VIGODARZERE (PD)

## SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	DOTT.SSA CATERINA SARACO
Ente di riferimento	COMUNE DI VIGODARZERE
Area/servizio	SETTORE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Telefono	049/88.88.320
Email	tributi@vigodarzerenet.it
Data di redazione	08/09/2017

## SEZIONE A

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, all'art. 34 comma 20 prevede che:

*“ Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.”*

La Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, lascia liberi gli Stati membri di decidere le modalità organizzative della prestazione dei servizi di interesse economico generale. E' perciò consentito che, in conformità ai principi generali del diritto comunitario, gli enti pubblici scelgano se espletare tali servizi direttamente o tramite terzi e che, in quest'ultimo caso, individuino diverse forme di esternalizzazione, ivi compreso l'affidamento a società partecipate dall'ente pubblico medesimo. In tale ambito, peraltro, si possono fare ipotesi distinte:

- a) ricorso al mercato;
- b) partenariato pubblico - privato istituzionalizzato;

c) affidamento in house.

Il quadro normativo della riscossione coattiva si presenta come di seguito descritto.

Attualmente, l'art. 52, comma 6, del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 prevede che la riscossione coattiva dei tributi e delle entrate di spettanza dei comuni venga effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29/9/1973 n. 602 ("ruolo" affidato al concessionario del servizio di riscossione) oppure con la procedura indicata dal R.D. 14/4/1910 n. 639 (c.d. "ingiunzione fiscale"). Quest'ultimo strumento è applicabile se la riscossione viene svolta in proprio dall'ente locale o se è affidata ai soggetti indicati nel quarto comma, lettera b), del medesimo articolo (società miste, soggetti iscritti all'albo, ecc.).

Nel 1999, il d.lgs. n. 46/1999 ha introdotto in materia di riscossione una riforma molto importante con la quale, se da una parte il ruolo è divenuto ancor di più il mezzo generale di riscossione delle entrate dello Stato e degli Enti pubblici, d'altra parte per gli enti locali il legislatore non ha posto un obbligo di utilizzazione del ruolo, ma solo una facoltà. Infatti, l'art. 17, comma 2, del citato d.lgs. 46/1999 ha stabilito che *"Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali"*.

Inoltre l'art. 3 del d.lgs. n. 112/1999 ha stabilito che la riscossione coattiva delle entrate comunali deve essere effettuata dai concessionari del servizio nazionale della riscossione solo qualora tale ente non abbia esercitato la facoltà di cui agli artt. 52 e 59, comma 1, lettera n) del d.lgs. n. 446/1997.

Successivamente, la legge 22 novembre 2002, n. 265 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24/09/2002 n. 209), ha consentito ai comuni e ai concessionari iscritti all'albo ministeriale (ex art. 53 d.lgs. 446/97) di effettuare la riscossione coattiva delle ingiunzioni fiscali ex R.D. n. 639/1910 secondo le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 602/1973, che disciplina appunto la "riscossione coattiva" c.d. esattoriale. Tale intervento normativo rende quindi possibile l'applicazione del procedimento dell'espropriazione forzata previsto dal DPR 602/73, senza dover più utilizzare la procedura ordinaria prevista dal RD 639/1910.

## **SEZIONE B**

### **CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE**

Considerato che l'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012, fa riferimento agli **"obblighi di servizio pubblico e universale"**, nel presente paragrafo si esamina brevemente il significato di tali termini ed i connessi obblighi, tenuto presente che il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali è inquadrabile tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica. Il servizio pubblico può essere individuato come attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato.

Il servizio universale è invece definito in considerazione degli effetti perseguiti, tesi a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

Le due definizioni rappresentano, in definitiva, i due lati di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di "servizio pubblico" l'attenzione è rivolta al soggetto pubblico che deve esplicare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza sugli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

Il Consiglio di Stato (sentenza 1 aprile 2011, n. 2012) ha chiarito che si è in presenza di un servizio di interesse economico generale a condizione che "il servizio sia volto a soddisfare direttamente bisogni della collettività e sia direttamente fruibile da parte dei cittadini: che il rischio per la gestione del servizio sia assunto dal gestore e non sia a carico dell'amministrazione; che la remunerazione avvenga tramite tariffazione e gravi sugli utenti; che il rapporto sia trilaterale tra amministrazione-appaltatore o concessionario e utenti".

La Corte Costituzionale (sentenza n. 325 del 2010) ha stabilito che vi è una sostanziale coincidenza tra servizi di interesse economico generale e servizi pubblici a rilevanza economica.

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, essi vanno ricercati nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili,

indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

In tal senso sono giustificati gli interventi di regolamentazione da parte dell'ente concedente ed è, quindi, necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza.

Il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali possiede le caratteristiche di servizio pubblico a rilevanza economica.

Fino ad oggi, la riscossione coattiva delle entrate tributarie dell'Ente è avvenuta tramite ruoli coattivi in carico a Equitalia s.p.a. ai sensi dell'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005 n. 203 convertito, con modificazioni, dalla l. 2 dicembre 2005, n. 248.

Per effetto del d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge 01 dicembre 2016 n.225, è stata disposta la soppressione di Equitalia s.p.a. a far data dal 01.07.2017, salve ulteriori proroghe, con la conseguenza che gli enti locali, in virtù del succitato D. Lgs.n. 446/1997, potranno decidere di:

- affidare le attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie all'Agenzia delle entrate operante per il tramite di un ente pubblico economico denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione" (ADER);
- affidare, con gara, a soggetti privati abilitati di cui all'articolo 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 tale compito;
- effettuare direttamente la riscossione coattiva.

## **SEZIONE C** **MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA**

Il Servizio verrà affidato ai sensi dell'art. 52, comma 5 del D. Lgs. 446/1997 il quale recita:

" I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

- a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
  - 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all' articolo 53, comma 1;
  - 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano e menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
  - 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
  - 4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.
- c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
- d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione."

Per quanto concerne la situazione del Comune di Vigodarzere si rileva che non è possibile né conveniente, sul piano economico, implementare un nuovo servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione per carenza di personale con specifica professionalità di tipo esattoriale (funzionari della riscossione in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni di Ufficiale della riscossione), nonché legale, essendo noto che

l'attività di riscossione coattiva richiede notevoli sforzi e competenze di tipo strettamente legale per far fronte agli eventuali contenziosi giurisdizionali;

Si ritiene, pertanto, opportuno e conveniente che l'attività di riscossione coattiva delle entrate comunali venga affidata ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs. n. 446/1997, cioè i c.d. "concessionari della riscossione".

Il servizio verrà affidato mediante espletamento di una procedura negoziata preceduta da avviso di indagine di mercato ai sensi del D.Lgs. 50/2016. La concessione verrà affidata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

L'offerta economica sarà valutata in termini di percentuale di aggio del concessionario, relativa alla riscossione ordinaria e coattiva delle entrate in questione, e al costo fisso per pratica trasmessa.

L'offerta tecnica sarà valutata in termini di esperienza professionale del concessionario, di personale addetto al servizio in questione, di efficienza degli strumenti informatici utilizzati per la gestione del database delle posizioni debitorie, del numero di canali di pagamento messo a disposizione dell'utenza.